

TPF 2010 148

34. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 18 ottobre 2010 (RR.2010.187)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; impugnabilità della designazione dell'autorità d'esecuzione.

Art. XVIII Accordo italo-svizzero che completa e agevola l'applicazione della CEAG, art. 7 cpv. 6a Org-DFGP, art. 74, 79 cpv. 4 AIMP

La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (consid. 3).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Italien; Anfechtbarkeit der Bestimmung der ausführenden Behörde.

Art. XVIII des Vertrags zwischen der Schweiz und Italien zur Ergänzung des EUeR und zur Erleichterung seiner Anwendung, Art. 7 Abs. 6a OV-EJPD, Art. 74, 79 Abs. 4 IRSG

Die Bestimmung der kantonalen oder eidgenössischen Behörde, an welche die Verfahrensleitung übertragen wurde, kann nicht angefochten werden (E. 3).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; recours contre la désignation de l'autorité d'exécution.

Art. XVIII de l'Accord italo-suisse complétant et facilitant l'application de la CEEJ, art. 7 al. 6a Org DFJP, art. 74, 79 al. 4 EIMP

La désignation de l'autorité cantonale ou fédérale à qui la direction de la procédure a été confiée ne peut être contestée (consid. 3).

Riassunto dei fatti:

Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio e il 6 agosto 2009, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. Essa ha postulato in particolare l'acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca G. di

Ginevra intestato alla società H. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di trasmettere alle autorità italiane la documentazione bancaria utile per la loro inchiesta.

La II Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.

Estratto dei considerandi:

3. Secondo il ricorrente il procedimento penale italiano costituisce un caso di corruzione complesso o di particolare importanza, motivo per cui competente per trattare la rogatoria sarebbe stato, in virtù dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero, un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (in seguito: UFP) e, in Italia, l'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazie e giustizia, e non il MPC e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ragione per cui la decisione impugnata sarebbe da annullare.

Occorre innanzitutto precisare che al momento della conclusione dell'Accordo italo-svizzero, ossia nel 1998, competente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale era l'UFP (v. art. 9 cpv. 1 e 2 lett. f dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo tenore del 7 novembre 1999; RU 2000 pag. 291 e segg.). Il 1° luglio 2000 tale competenza, unitamente all'Ufficio centrale di cui sopra, è stata trasferita dall'UFP all'UFG, cambiamento al quale non ha tuttavia fatto seguito una modifica del testo dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero (v. art. 7 cpv. 6a dell'ordinanza federale sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [Org-DFGP; RS 172.213.1]). Ciò detto, si rileva che il ricorrente, con la sua censura, omette di considerare che secondo l'art. 79 cpv. 4 AIMP, sola norma qui pertinente visto che l'Accordo italo-svizzero è silente al proposito, la designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (cfr. anche ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 252 pag. 244). In questo senso essa non è contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impugnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP. Va comunque evidenziato, a titolo abbondanziale, che la disposizione

invocata dal ricorrente è stata introdotta nell'Accordo italo-svizzero al fine di accelerare la procedura rogatoria negli ambiti in essa descritti nonché sgravare le autorità di esecuzione ticinesi (v. FF 1999 pag. 1263 e seg.). Essa costituisce dunque una risposta mirata ad esigenze di efficienza nei casi più complessi ed importanti. L'UFG non ha ritenuto che la procedura penale estera alla base della rogatoria del 7 gennaio 2009 fosse così complessa ed importante – valutazione nell'ambito della quale l'UFG gode di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 113 Ib 183 consid. 7c; 112 Ib 212 consid. 4b; 110 Ib 88 consid. 5) –, ragione per cui ha deciso di seguire l'iter classico dell'assistenza, delegando l'esecuzione della rogatoria al MPC. Tale autorità ha svolto il suo compito in maniera corretta e con adeguata celerità, prova dunque che il caso non necessitava dell'intervento dell'autorità descritta all'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero. Anche nel merito la decisione in questione andrebbe dunque tutelata.

TPF 2010 150

35. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. AG und B. SA gegen Bundesanwaltschaft vom 21. Oktober 2010 (BB.2010.87, BB.2010.90, BP.2010.51, BP.2010.53)

Einvernahme.

Art. 102 BStP (Art. 143 Abs. 1 lit. b StPO)

Der Einzuernehmende kann nicht wählen, ob er als Zeuge, Auskunftsperson oder Beschuldigter befragt wird.

Audition.

Art. 102 PPF (art. 143 al. 1 let. b CPP)

La personne qui doit être entendue ne peut pas choisir d'être entendue en qualité de témoin, à titre de renseignements ou en qualité d'inculpé(e).